

Nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 69/2023 cosiddetto “*salva infrazioni*” che introduce “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell’Italia*”.

Il Decreto interviene su alcuni temi di rilievo per la scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente ed ATA ed il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

In particolare,

- **l’art. 14**, rubricato “*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d’infrazione 2014/4231*” **interviene sugli artt. 485, 489 e 569 del Dlgs. 297/1994 prevedendo le seguenti modifiche.**
 - **Il nuovo comma 1 dell’art. 485** comporta che:
per i docenti immessi in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024 sarà prevista la valutazione integrale di tutto il periodo di servizio preruolo prestato, sia ai fini giuridici che economici, senza più la limitazione ai solo primi quattro anni per intero e due terzi per i restanti.
 - **Il nuovo articolo 489** prevede, ai fini del riconoscimento del servizio prestato, l’abrogazione del criterio, di cui al comma 11, dell’art. 14 della L. 124/1999, secondo cui per la validità del servizio di insegnamento come anno scolastico intero, è sufficiente aver raggiunto un minimo di 180 giorni di servizio.

CONSEGUENZE:

La modifica introdotta all’articolo 489, comporta che a far data dall’anno scolastico 2023/2024, i docenti neo immessi in ruolo che hanno maturato in un anno solo il minimo di 180 giorni otterranno, di fatto, una ricostruzione meno favorevole di coloro che, a parità di servizio pre-ruolo, l’hanno ottenuta in base alla vecchia formulazione dell’art. 485.

NB: La formulazione della modifica, che espressamente esclude l’applicazione della disciplina sulla validità dell’anno scolastico ai soli fini del riconoscimento del servizio, comporta che la procedura di cui all’art. 11, comma 14 della L.124/1999 resta utile e valida per l’attribuzione del punteggio come anno intero.

CRITICITA’:

Il Decreto-Legge n.69/2023 ha lo scopo di intervenire e modificare norme vigenti che attualmente sono oggetto di procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia.

L’art. 14, richiama espressamente nella sua rubrica, la procedura d’infrazione (2014/4231) che legittima l’intervento di modifica del T.U. 297/94. Tale procedura d’infrazione era stata attivata per il non corretto recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE , che impone di “*non discriminare a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato*”. Come è noto, infatti, la normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia.

Per tali ragioni, la Commissione aveva a suo tempo mosso delle censure sotto il profilo dell’abuso del precariato e della disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato, al fine di

consentire all'Italia di rimediare alle carenze individuate ed evitare il deferimento del caso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE.

Da quanto esposto, risulta evidente che la procedura d'infrazione richiamata non ha nulla a che vedere con la modifica prevista dall'art. 489 del TU 297/1994 fortemente peggiorativa per il personale docente neo immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e come tale possibile causa di ulteriore contenzioso.

- **Il nuovo articolo 569, comma 1** comporta la modifica del criterio di computo del servizio non di ruolo prestato dal personale ATA e precisamente prevede che, a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali sarà riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici, e non più solo limitatamente ai primi tre anni.

CONSEGUENZE:

La modifica introdotta risulta favorevole al personale ATA ed in linea con l'orientamento espresso sino ad oggi dalla Corte di Cassazione.

- **L'art. 15**, rubricato "*Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – Caso ARES 2021/5623843*" interviene sull'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 apportando la seguente modifica.

La modifica introdotta estende, *per l'anno 2023*, la Card anche ai docenti non di ruolo, (*solo contratti di supplenza annuale su posto vacante e disponibile - 31 agosto*), al fine di rispondere alla contestazione di disparità di trattamento mossa dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia a tutela dei lavoratori precari della scuola.

Per rispondere a tale finalità, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 107/2015 è incrementata di 10,9 milioni per l'anno 2023.

CRITICITA':

Considerato che la contestazione mossa dalla Commissione Europea riguarda la disparità di trattamento tra il personale di ruolo ed il personale precario, e che la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato senza distinzione alcuna tra i contratti al 30 giugno o al 31 agosto, la modifica introdotta dal Decreto-Legge, a nostro avviso non interromperà affatto il contenzioso che, anzi, in tale giurisprudenza comunitaria trova la sua piena legittimazione.